

STATUTO

INTER.CAM. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERUGIA PG LARGO CACCIATORI
DELLE ALPI 42

Numero REA: PG - 248706

Codice fiscale: 02894610548

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al rep.n. 59.991/20.220	
	STATUTO	
	Art. 1 - DENOMINAZIONE	
	La società consortile a responsabilità limitata denominata INTER.CAM. Società Consortile a r.l. è retta dalle norme del presente	
	statuto.	
	La Società non persegue fini di lucro. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti.	
	Art. 2 – SEDE LEGALE	
	La società ha sede legale in Perugia, all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'organo di amministrazione.	
	Con deliberazioni assunte a norma di legge la società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, uffici di rappresentanza e unità locali.	
	Art. 3 – DURATA	
	La durata della società é stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	La società ha come scopo l'erogazione di servizi finalizzati all'attività istituzionale dei soci.	
	L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:	
	(i) fornitura di prestazioni relative alla gestione dei rapporti con l'utenza, come ad esempio call center, portineria, reception;	
	(ii) svolgimento di indagini statistiche;	
	1	

	(iii) acquisizione dati dall'utenza ed immissione dei relativi al registro	
	imprese, artigianato, albo gestori ambientali, marchi e brevetti, dati	
	ufficio metrico.	
	La società potrà prestare altri servizi di carattere accessorio e stru-	
	mentale alla realizzazione delle attività istituzionali dei soci.	
	Per l'esercizio delle attività suddette la società potrà avvalersi dei soci	
	consorziati, previo accordo con i soci medesimi.	
	I servizi erogati dalla società sono servizi di interesse generale in	
	quanto in funzione e su incarico dei soci in conformità a quanto di-	
	sposto dall'art. 2, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.	
	L'attività di interesse generale e strumentale svolta dalla società non	
	può comportare l'esercizio di funzioni pubblicistiche.	
	La società realizza il proprio fatturato esclusivamente con i soci.	
	Art. 5 - EROGAZIONE DEI SERVIZI A CARATTERE CONTINUATI-	
	VO E SISTEMATICO	
	Il Socio ricorre al Consorzio per l'erogazione di uno o più servizi di	
	cui al precedente art.4.	
	L'erogazione dei servizi avente carattere continuativo e sistematico	
	cessa con lo scioglimento del rapporto consortile.	
	Qualora, nel corso del rapporto consortile, venga meno l'interesse ad	
	uno dei servizi aventi tale carattere, il Socio s'impegna ad affidare al	
	Consorzio altre attività compatibili per contenuto ed importo al servi-	
	zio la cui erogazione viene a cessare.	
	Art. 6 - CAPITALE SOCIALE E ALTRI APPORTI	
	Il capitale sociale è determinato in Euro 50.000,00(cinquantamila/00).	

	Il capitale sociale può essere aumentato in forma gratuita o onerosa, anche mediante delega agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 c.c..
	In caso di aumento oneroso, si applica l'art.2481-bis c.c..
	Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta.
	Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. i soci consorziati saranno tenuti alla prestazione di contributi periodici in denaro, non assimilabili ad apporti di capitale; i contributi sono di natura ordinaria o straordinaria.
	Sono contributi ordinari quelli richiesti ai soci consorziati per obbligo a contribuire alle spese e costi di esercizio e ad ogni altra spesa afferente il funzionamento dell'organizzazione consortile sulla base di un piano di riparto predisposto dal consiglio di amministrazione, con cadenza almeno annuale; tali contributi debbono comunque essere approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.
	Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della società consortile nell'interesse di singoli soci o gruppi di essi; ad essi fanno fronte esclusivamente i soci consorziati interessati.
	Art. 7 - NUOVI SOCI
	In ragione delle finalità perseguite possono essere soci della Società consortile esclusivamente le Camere di commercio e gli altri enti del sistema camerale nazionale.
	In ogni caso non possono essere acquisite partecipazioni nella società
	3

	da persone fisiche e da enti e società con capitale anche parzialmente	
	privato.	
	Gli organismi di cui innanzi che intendano essere ammessi a far parte	
	della Società consortile dovranno presentare domanda di adesione al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in re-	
	lazione alla situazione complessiva della Società, dovrà - previa deter-	
	minazione dell'ammontare della quota da offrire in sottoscrizione al	
	socio aderente e del prezzo di emissione – trasmettere la documenta-	
	zione ai soci. Qualora i soci esprimano parere favorevole all'ammis-	
	sione del nuovo socio, il consiglio di amministrazione provvederà a	
	convocare senza ritardo l'Assemblea per l'aumento del capitale socia-	
	le in ragione dell'importo corrispondente con esclusione del diritto di	
	sottoscrizione per i soci.	
	Art. 8 - ORGANI DELLA SOCIETÀ	
	Gli organi della Società consortile sono:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Presidente;	
	il Revisore unico;	
	il Comitato per il controllo analogo.	
	Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	I soci assumono decisioni esclusivamente con il metodo assembleare.	
	Le delibere dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto co-	
	stitutivo vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salva la	
	4	

	facoltà di recesso nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	All'assemblea dei soci è affidata l'amministrazione straordinaria della	
	società, per tale convenzionalmente intendendosi il compimento de-	
	gli atti e delle operazioni qui di seguito tassativamente indicati:	
	a) acquisto e alienazione di beni immobili e mobili registrati;	
	b) acquisto, nei limiti consentiti dalla legge, di partecipazioni societa-	
	rie, aziende o loro rami, nonché l'assunzione, entro gli stessi limiti, di	
	interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o com-	
	plementare al proprio;	
	c) l'assunzione di finanziamenti;	
	d) il rilascio di garanzie qualunque sia la loro natura.	
	L'Assemblea dei soci è competente a discutere e deliberare in ordine	
	alle materie di cui al primo e secondo comma dell'art. 2479 cod. civ.	
	nonché in ordine alle altre materie stabilite dalla legge.	
	L'Assemblea, tra l'altro:	
	1) discute e approva il bilancio preventivo;	
	2) discute e approva il bilancio consuntivo;	
	3) determina, in conformità agli obiettivi strategici di cui all'art. 5,	
	comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 indicati dal Comitato	
	per il controllo analogo, gli indirizzi generali di politica societaria per	
	il conseguimento dello scopo consortile;	
	4) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, scelti dai soci,	
	mediante deliberazione adottata secondo i propri ordinamenti.	
	La perdita della qualità di consigliere, di segretario generale o di diri-	
	gente dei soci determina l'automatica decadenza da membro del con-	
	5	

	siglio di amministrazione della società;	
	4 bis) nomina il revisore unico di cui al successivo art. 19;	
	5) delibera su ogni questione relativa alla gestione della società sottoposta al suo esame dagli amministratori;	
	6) determina:	
	l'ammontare delle indennità spettanti al revisore unico;	
	l'ammontare del gettone di presenza spettante ai Consiglieri di Amministrazione per la partecipazione alle riunioni;	
	l'ammontare della indennità spettante al Presidente;	
	il trattamento di missione e le indennità dovute ai Consiglieri investiti di particolari incarichi in attuazione dello scopo sociale;	
	7) determina, in sede di approvazione del bilancio di cui al punto 1, l'ammontare dei contributi dovuti dai soci di cui al precedente art.7);	
	8) nomina il Presidente, da scegliersi tra i membri del consiglio di amministrazione.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e la determinazione dei contributi eventualmente dovuti dai soci; entro centoventi giorni ovvero, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, comma secondo, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.	
	Delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione e sulle altre materie ove è inderogabilmente prevista dalla legge la decisione dei soci.	
	Art. 10 - CONVOCAZIONE	
	6	

	L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione che, in ogni caso, non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.	
	La convocazione dell'assemblea è fatta dagli amministratori anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno dieci giorni prima dell'adunanza (quindici se all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio); l'avviso di convocazione può essere trasmesso con qualsiasi altro mezzo o modalità, purché risulti in grado di assicurare la tempestiva informazione in merito agli argomenti da trattare e sia possibile documentarne la ricezione.	
	In difetto delle formalità di cui sopra relative alla convocazione dell'assemblea, questa deve ritenersi comunque regolarmente costituita e le deliberazioni validamente adottate quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il revisore unico siano presenti o risulti documentato che sono stati informati della riunione, senza che nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Art. 11 - DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA	
	Ciascun socio interviene in Assemblea in persona del rappresentante legale pro-tempore o soggetto da questi delegato compreso nel suo organigramma.	
	7	

	In ipotesi di impedimento, ciascun socio potrà farsi rappresentare da	
	altro socio il quale in ogni caso non potrà essere portatore che di una	
	sola delega.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle de-	
	leghe.	
	Art. 12 - PRESIDENZA	
	L'Assemblea é presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assen-	
	za o impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano	
	di età tra i presenti, o in loro assenza o impedimento, da altro sogget-	
	to designato a maggioranza dall'assemblea.	
	Il Presidente é assistito da un Segretario, designato dall'Assemblea,	
	che redige il verbale.	
	La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'as-	
	semblea é redatto da un notaio.	
	Art. 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE	
	DELIBERAZIONI	
	L'Assemblea in prima convocazione é validamente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale	
	sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresen-	
	tato.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che a-	
	vrebbe dovuto trattare in prima convocazione, qualunque sia la parte	
	di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.	
	L'Assemblea che delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e	
	dello statuto o sulla decisione di compiere operazioni che comporta-	

	no una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica	
	ficazione dei diritti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione	
	é regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresen-	
	tano più della metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favo-	
	revole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	Art. 14 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'Assemblea che modifica le Norme di Funzionamento é	
	redatto da un notaio.	
	Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di membri non superiore a tre, com-	
	preso il Presidente, nominati dall'assemblea ai sensi del precedente	
	art. 9.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade al-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-	
	mo esercizio della carica.	
	Spetta all'Assemblea dei soci di provvedere alla sostituzione dei Con-	
	siglieri decaduti.	
	I Consiglieri nominati in sostituzione degli amministratori decaduti	
	cessano dall'ufficio insieme con quelli in carica all'atto della loro no-	
	mina.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica in tutti i casi di	
	sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, per qualsiasi causa,	
	9	

	nel corso del triennio.	
	I Consiglieri possono essere riconfermati.	
	La carica di Consigliere è assunta di norma a titolo gratuito, tuttavia,	
	può essere attribuito, con delibera dell'Assemblea, il rimborso delle	
	spese sostenute nonché una indennità per i Consiglieri investiti di	
	particolari incarichi.	
	Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni del Con-	
	siglio di esperti con funzioni consultive per la trattazione di specifici	
	argomenti.	
	Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle direttive emanate	
	dai soci, provvede all'amministrazione ordinaria della società nella	
	quale rientrano tutti gli atti non espressamente elencati al terzo com-	
	ma dell'art. 9.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, responsabile	
	contabile, procuratori generali e institori, determinando i relativi	
	compensi.	
	Il Consiglio, inoltre, è competente a stabilire, in conformità agli indi-	
	rizzi impartiti dal Comitato per il controllo analogo, i criteri per la de-	
	finizione della consistenza numerica del personale dipendente e a de-	
	liberare sulle assunzioni da effettuare.	
	Art. 17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lette-	
	ra o con qualsiasi mezzo o modalità idonei ad assicurare la tempesti-	
	va informazione sugli argomenti da trattare e a documentarne la rice-	
	10	

	zione almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta; in caso	
	di urgenza la convocazione può essere inoltrata in termine di tre gior-	
	ni prima della riunione.	
	Per la validità delle riunioni é necessaria la presenza della maggio-	
	ranza dei Consiglieri in carica. Le delibere vengono adottate a mag-	
	gioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in	
	sua assenza, del Consigliere da lui delegato.	
	Art. 18 - IL PRESIDENTE	
	Il Presidente della Società consortile viene nominato dall'Assemblea e	
	rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Società, anche in	
	giudizio; convoca, anche su richiesta di almeno due Consiglieri, le riu-	
	nioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del	
	giorno, presiedendole e regolandone lo svolgimento.	
	In caso di necessità o urgenza il Presidente può adottare provvedi-	
	menti di competenza del Consiglio salvo ratifica del Consiglio stesso	
	che dovrà essere convocato entro e non oltre un mese dai provvedi-	
	menti adottati.	
	Il Presidente può, con atto scritto, delegare uno o più Consiglieri nel-	
	l'esercizio di specifiche funzioni.	
	Al Presidente spetta una indennità il cui ammontare è determinato	
	dall'Assemblea.	
	Art. 19 - CONTROLLO	
	Il controllo della società, anche contabile, è affidato ad un revisore u-	

	nico nominato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 9.	
	Il revisore unico deve essere scelto a norma dell'art. 2397, 2° comma	
	c.c.	
	Il revisore unico, in particolare, deve controllare la gestione finanziaria della società e vigilare sulla esatta osservanza delle presenti Norme di Funzionamento e della legge.	
	Il revisore unico deve inoltre:	
	assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle adunanze dell'Assemblea dei soci;	
	procedere, almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno, ad atti d'ispezione e di controllo sulla regolarità della gestione aziendale, verificandone la conformità alle norme statutarie e di legge nonché alle deliberazioni dell'Assemblea. I fatti accertati, all'esito delle ispezioni dovranno constare da apposito verbale;	
	vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale;	
	esaminare i bilanci, riferendo in apposite relazioni le relative valutazioni.	
	Al revisore unico spetta un'indennità determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, punto 6), lettera a) del presente statuto.	
	Art. 19 bis - COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO	
	I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante il Comitato per il controllo analogo, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e	
	12	

	amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante accordo di programma tra i soci o, in alternativa, mediante un apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.	
	Il Comitato, tra l'altro	
	a) esamina periodiche relazione dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno semestrale, verificando lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dagli altri atti di programmazione della società;	
	b) esprime parere preventivo obbligatorio su ogni determinazione concernente gli indirizzi, gli obiettivi, il bilancio, gli eventuali piani strategici economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società.	
	ART 19 ter - DIVIETO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 9, LETT. C)	
	D.LGS. N. 175/2016	
	Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) d.lgs. n. 175/2016 è fatto divieto alla società di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.	
	Art. 20 - PERSONALE	
	Per il suo funzionamento la Società consortile si avvale di proprio personale da assumere con contratto di diritto privato. I rapporti con i dipendenti della Società verranno regolati in base alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prescelto dal Consiglio di Amministrazione.	

	La Società potrà inoltre fare ricorso a consulenze, nonché ad assun-	
	zioni di personale a tempo determinato, a tempo parziale, con con-	
	tratto a progetto ovvero anche secondo altre e diverse modalità, in	
	conformità alle vigenti disposizioni di legge.	
	La Società, inoltre, potrà, per materie specialistiche, ricorrere a consu-	
	lenze dei dipendenti dei Soci, nel rispetto delle normative vigenti per	
	l'Organismo di appartenenza.	
	Le modalità di svolgimento dell'incarico e di erogazione del corrispet-	
	tivo sono concordate con l'Organismo di appartenenza.	
	Art. 21 - BILANCI	
	L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventi-	
	vo ed il bilancio d'esercizio devono essere approvati dall'Assemblea	
	entro i termini stabiliti all'art. 9 delle presente statuto.	
	Art. 22 - REGOLAMENTO	
	Con delibera dell'Assemblea è approvato apposito Regolamento in	
	cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti rientranti	
	nello scopo sociale, nonché gli apporti e gli oneri che fanno carico ai	
	singoli soci consorziati.	
	Art. 23 - SERVIZI DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI	
	Il servizio di cassa è di norma espletato dall'istituto bancario che ef-	
	fettua il servizio di cassa per la Camera di commercio dell'Umbria.	
	Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile ban-	
	caria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto cor-	
	rente bancario intestato alla società.	
	Le disposizioni di pagamento sono firmate dal direttore o dal respon-	

	sabile contabile individuato anche tra il personale dei soci.	
	Art. 24 - RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Ogni socio può recedere dalla società dandone comunicazione agli altri soci con preavviso di almeno centoottanta giorni.	
	In caso di ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili stabiliti dalle Norme di Funzionamento, il socio può essere escluso dalla società con delibera dell'Assemblea dei soci approvata con le maggioranze stabilite all'art.13, 3° comma delle presenti Norme di Funzionamento.	
	Nel computo delle maggioranze non si tiene conto del socio consorzio da escludere.	
	La quota di partecipazione del socio receduto o escluso potrà essere ripartita fra gli altri soci o rimborsata con conseguente riduzione del capitale sociale deliberata dall'Assemblea a norma dell'art.13, 3° comma.	
	Art. 25 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ CONSORTILE	
	Le cause di scioglimento della società sono quelle indicate all'art.2484 C.C. comma primo nn.1), 2), 3), 4), 5), 6), nonché le altre cause previste dalla legge.	
	La procedura di scioglimento e liquidazione è regolata dagli artt.2484-2496 del Codice Civile.	
	Art. 26 - CONTROVERSIE	
	Qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che dovesse sorgere tra i Soci consorziati o tra i Soci consorziati e la Società con-	

